



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE TERRITORIALI E
AMBIENTALI
AREA RIFIUTI E BONIFICHE

Dirigente Responsabile: Giovanni Barca

Decreto	N° 5344	del 10 Settembre 2003
----------------	----------------	------------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 3

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale
2	Si	Cartaceo+Digitale
3	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

L.R. 25/98 artt. 15 e 30 L.R. 29/02 art. 30 bis - Riscossione tributo massimo L. 549/95 in base alla certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti raggiunte in Toscana -

Atto soggetto al controllo interno ai sensi delle DD.G.R. nn. 372/1999, 1271/1999 e 770/2000

Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il 17-09-2003

Errata Corrige:

All'ultimo punto dispositivo DELE "compreso l'allegato 1" e ADDE: "compresi tutti gli allegati"

ATTO MODIFICATO CON DECRETO N. 7708 DELL'11/12/2003.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 2000, n.26 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale) ed in particolare gli artt. 27 e 28 che disciplinano la fase transitoria e stabiliscono che, in attesa della ridefinizione della dotazione organica da parte della Giunta regionale rimane, in vigore l'attuale dotazione organica;

Visto il Decreto dirigenziale n. 5375 del 23/09/2000 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'Area 13 "Rifiuti e Bonifiche", in applicazione della L.R. 26/2000;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito decreto);

Vista la L. 549/95 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Vista la L.R. 29/07/96 n° 60 "Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art 3 della L.549/95";

Vista la L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati" art 30 e successive modifiche di cui alle LL.RR. n°70/1999 (artt. 3 e 4) e n° 71/2000 (art. 1);

Vista la L.R. 29/2002 "Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modificazioni." Art 30 bis "Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale" e Art 27 "Norme transitorie";

Considerato che per i sopracitati articoli di legge:

- Ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dalla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60, (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549) e successive modifiche, si osservano le disposizioni di seguito specificate:
 - a) nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento di rifiuti in discarica di rifiuti "tal quali", il tributo si applica nella misura di 20,66 euro a tonnellata;
 - b) nel caso di mancato conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti trattati, il tributo si applica nella misura di 15,49 euro a tonnellata;
 - c) nel caso di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti "tal quali", il tributo si applica nella misura di 15,49 euro a tonnellata;
 - d) nel caso di conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e di conferimento in discarica di rifiuti trattati, il tributo si applica nella misura di 10,33 euro a

tonnellata ; e) nei casi di cui alle lettere a), b), c), e d), qualora il conferimento di rifiuti in discarica avvenga al di fuori dell'ATO di competenza, il tributo è soggetto ad un ulteriore incremento di 5,16 euro a tonnellata. Tale disposizione non si applica quando siano presenti intese ai sensi dell'articolo 25, comma 3, che prevedano l'integrazione dei flussi nei rispettivi piani.

- Relativamente agli ATO nei quali la comunità d'ambito non sia stata costituita, qualora gli accertamenti evidenzino il mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, il tributo si applica nell'ammontare determinato ai sensi del comma 1, lettere a) e b) dell'art 30 bis della L.R. 25/98 e s.m.i. ai comuni che, singolarmente, non abbiano raggiunto gli obiettivi stessi.
- Negli ATO che abbiano provveduto alla costituzione della relativa comunità d'ambito, il mancato conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, è riferito, fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e) della L.R. 29/2002 ai comuni che, singolarmente, non li abbiano conseguiti.
- La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. 29/2002 e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito con la deliberazione regionale ivi prevista per la determinazione, a carico del soggetto inadempiente, dell'aliquota relativa al conferimento dei rifiuti in discarica, equivalgono al mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto e sono pertanto assoggettati al pagamento del tributo nella misura prevista rispettivamente dalle lettere a) e b).
- L'aliquota d'imposta dovuta ai sensi di cui all'art 30 bis della L.R. 25/98 e s.m.i si applica con riferimento ai conferimenti effettuati a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui al citato articolo 15, comma 1."

Considerato inoltre che:

- L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è effettuato dalla Giunta regionale, annualmente, entro la data stabilita con la deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1 della L.R. 25/98 e s.m.i., facendo riferimento agli obiettivi previsti dall'articolo 24, comma 1, del decreto, il cui termine di conseguimento, alla data dell'accertamento, sia già scaduto. Tuttavia, i soggetti tenuti al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, qualora conseguano gli obiettivi stessi successivamente alla scadenza ivi prevista, possono avanzare apposita richiesta di nuovo accertamento, con riferimento ai dodici mesi precedenti. In tal caso, qualora l'accertamento richiesto dia esito positivo, l'ammontare del tributo è ridotto nella relativa misura prevista dal comma 1, rispettivamente alle lettere c) e d). L'ammontare del tributo dovuto è comunque calcolato sull'importo massimo di 25,82 euro a tonnellata qualora l'obiettivo di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto, non venga raggiunto entro il 31 dicembre 2004.
- La riduzione del tributo produce effetti sull'intero ATO esclusivamente nel caso che siano stati assolti tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 23 della L.R. 25/98 e s.m.i., ai fini della costituzione della comunità d'ambito.

Preso atto che solo la Comunità d'Ambito dell'ATO 8 (Provincia di Siena) ha adottato la tariffa prevista dall'art 49 D.Lgs. 22/97 con la pubblicazione del Piano industriale approvato con Deliberazione Comunità di Ambito n 8 del 19/04/2002 sul Supplemento n 178 BURT n. 41 del 9/10/2002 parte IV;

Atteso pertanto che le maggiori aliquote del tributo sono applicate ai conferimenti in discarica riferiti ai soli comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo nel caso in cui la percentuale di raccolta differenziata non sia

stata conseguita dall'ATO di appartenenza e a quei comuni che non hanno fornito i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate;

Vista la DCRT n. 2 del 16/01/2002 “Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) – modifica ATO 5 e istituzione ATO 10”.

Vista la DGRT n. 1369 del 16/11/98 “Approvazione del metodo standard di certificazione di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”;

Vista la DGRT 1442 del 20/12/1999 “Modifiche ed integrazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 1369/98”;

Vista la DGRT 41 del 22/01/2001 “L.R. 25/98 artt. 15 e 30 Certificazione raccolta differenziata – Modifica alla DGRT 1442/99”;

Vista la DGRT 180 del 25/02/2002 “L.R. 25/98 . artt. 15-30 – Modifiche ed interpretazioni al metodo standard di certificazione delle percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui alla DGRT 41/01”;

Vista la circolare dell'Area Rifiuti e Bonifiche del 30/01/2003 prot. 104/3911/13-01;

Visto il decreto dirigenziale n°3798 del 19/07/02 con il quale la ARRR Spa è stata incaricata di procedere alla certificazione degli obiettivi minimi di recupero di cui all'art 24 del decreto;

Preso atto della nota prot. n°719/03 del 8/08/2003 nostro prot. 33812/13-01 del 11/08/2003 con la quale ARRR ha consegnato gli elaborati finali relativi all'incarico di cui sopra;

Considerato che sulla base degli elaborati forniti da ARRR hanno raggiunto gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'art 24 del decreto i seguenti ATO: ATO 1 (Prov. MS) 27,31%, ATO 2 (Prov. LU) 31,09, ATO 3 (Prov. PI) 27,32%, ATO 4 (Prov. LI) 26,41%, ATO 5 (Prov. PT, Circondario Empolese) 26,56%, ATO 6 (Prov. FI escluso Circondario Empolese) 29,43%, ATO 8 (Prov. SI) 26,15%, ATO 10 (Prov. PO) 33,28%;

Rilevato che non hanno raggiunto l'obiettivo di cui sopra i seguenti ATO: ATO 7 (Prov. AR) 20,95%, ATO 9 (Prov. GR) 19,62%;

Rilevato che in detti ATO i comuni che non hanno raggiunto la percentuale del 25% di RD e pertanto sono soggetti al tributo di cui all'art 30 bis comma 1 della L.R. 25/98 e s.m.i. sono quelli di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto della nota prot. 396/RD2003 del 9/7/2003 con la quale ARRR Spa comunica i comuni che hanno trasmesso i questionari relativi alla raccolta differenziata dopo il 15/04/2003 (Allegato 2), ma entro i 60 giorni successivi (14/06/2003) e quindi assoggettati al pagamento di una sanzione pecuniaria di cui all'art 30 comma 2 L.R. 25/98 ;

Preso atto che la nota sopra citata comunica anche i comuni inadempienti, di cui all'Allegato 3, ai sensi dell'art 30 bis comma 6 LR 25/98 e s.m.i. e quindi assoggettati al pagamento del tributo nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 30bis citato;

Ritenuto di dover procedere alla notifica ai soggetti interessati degli esiti dell'accertamento compiuto da ARRR Spa;

Ricordato che le funzioni di controllo attengono alle Province come indicato al comma 33 art 3 della L.549/95;

DECRETA

1. Di prendere atto della certificazione degli obiettivi minimi di recupero di cui all'art 24 del D.Lgs 22/97 fornita da ARRR SpA;
2. Di stabilire che i Comuni soggetti a maggiori aliquote del tributo di cui all'art. 30bis comma 1 lett. a) e b) della L.R. 25/98 e s.m.i. sono elencati nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
3. Di stabilire che i Comuni soggetti alla sanzione pecuniaria di cui all'art 30 comma 2 della L.R. 25/98 e s.m.i sono elencati nell'allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
4. Di stabilire che i Comuni soggetti al tributo di cui all'art 30bis comma 6 della L.R. 25/98 e s.m.i sono elencati nell'allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente decreto;
5. Di procedere alla notifica alle Province ed ai Comuni soggetti alla maggiorazione delle aliquote del tributo, ed alla sanzione pecuniaria, nonché ai gestori delle discariche della Toscana e alle Comunità d'Ambito ove operanti, degli esiti dell'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, con l'indicazione della data dalla quale decorre detta maggiorazione;
6. Il Servizio Finanze e Tributi del Dipartimento Bilancio e Finanze procederà agli adempimenti finalizzati alla riscossione del tributo ed in particolare a fornire ai gestori degli impianti, soggetti passivi d'imposta, le indicazioni che si renderanno necessarie per la riliquidazione del tributo ed il versamento del maggior importo nelle casse della Regione;
7. Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L.R. 18/96. In ragione del particolare rilievo del provvedimento, che, per il suo contenuto deve essere portato a conoscenza della generalità dei cittadini, se ne dispone la pubblicazione per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana compreso l'Allegato 1.

Il Dirigente
GIOVANNI BARCA